

All.to “2”



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO**

CAPITOLATO SPECIALE

TRATTATIVA DIRETTA N.

SMART CIG: Z2623E3246

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 , MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MEPA, DEL “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I.” PER L’IMMOBILE DELLA SEDE DI PALERMO DEL T.A.R. PER LA SICILIA PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI.

ART.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato disciplina le norme e le condizioni tecniche ed organizzative atte a regolamentare l’esecuzione del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso ai dipendenti del T.A.R della Sicilia – sede di Palermo - via Butera n. 6 (di seguito per brevità chiamato anche “Tribunale”).

La dotazione organica di quest’ ufficio prevede n. 37 unità di personale amministrativo e n.21 unità di personale di magistratura.

ART.2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I servizi relativi alla gestione integrata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispondono alla necessità dell’assolvimento, da parte del datore di lavoro, degli adempimenti inderogabili e obbligatori di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, volti a garantire i lavoratori a svolgere la propria attività in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali.

Formano oggetto del presente appalto i seguenti servizi e attività:

- 1) Adeguamento/aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- 2) Piani di Prevenzione ed Emergenza (PDE)
- 3) N.2 Prova d’evacuazione (PE) (a consumo);
- 4) Servizio di Prevenzione e designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP);
- 5) Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS);
- 6) N.44 Visite mediche (a consumo);
- 7) N.44 Esami strumentali (visite ergoftalmologiche-ergovision) (a consumo);
- 8) N.10 predisposizioni/aggiornamento DUVRI per le gare d’appalto del Tribunale secondo l’articolazione del prezzo di cui all’art.3.7 del presente capitolato (a consumo);

- 9) N.10 “Coordinamenti ex art 26 D. Lgs. n. 81/2008” in caso di non necessità di redazione del DUVRI secondo quanto previsto all’art. 3.8 del presente capitolato (a consumo);
- 10) N.1 Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per n.1 unità di personale (RLS – n. 32 ore) (a consumo);
- 11) N.1 Corso di aggiornamento annuale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per n.1 unità di personale (RLS – n. 4 ore) (a consumo);
- 12) N.1 Corso di formazione generale per rischio basso di 4 ore, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 81/08 per n. 1 classe d’aula (per classe d’ aula a consumo);
- 13) N.1 Corso di formazione specifica, per rischio basso n. 4 ore, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 81/08 per n. 1 classe d’aula (per classe d’aula a consumo);
- 14) N.1 Corso di aggiornamento primo soccorso gruppi B e C per nr. 4 unità di personale, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 81/08 e del DM 15.07.2003 n.388 (a persona ed a consumo);

ART.3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1 Adeguamento/aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):

Il Tribunale è dotato del D.V.R. redatto ed aggiornato costantemente negli anni, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L’affidatario dovrà provvedere entro 30 gg. dall’inizio del servizio alla verifica dello stato dei luoghi di lavoro ed all’aggiornamento del D.V.R. L’attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico del Fornitore lo svolgimento delle attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione Contraente senza che ciò comporti un onere aggiuntivo.

In ogni caso il D.V.R dovrà prevedere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il documento va redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel d.lgs. n. 81/2008.

3.2 Piani di Prevenzione ed Emergenza (PDE):

Consistente nella tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza, antincendio e di evacuazione con espletamento delle relative prove come prevede la disciplina dettata dal D.M. 10/3/1998.

3.3 Servizio di Prevenzione (RSPP):

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale, ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, d. lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure, ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività, a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35, a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione viene nominato per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi e dovrà possedere i requisiti stabiliti dall' art. 32 del d. lgs. n. 81/08.

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla selezione della figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, fornendo all'Amministrazione Contraente il nominativo, con il relativo curriculum professionale e le precedenti esperienze da RSPP svolte negli ultimi due anni, per la designazione del RSPP da parte del Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi del profilo professionale del candidato proposto dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore selezione.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al suddetto decreto legislativo.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle procedure di gara per gli appalti di lavori, beni e servizi, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria o meno la redazione del DUVRI e ne dà notizia all'amministrazione;

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

3.4 Piano di Sorveglianza Sanitaria e nomina del medico competente (PSS):

Il piano di sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Il medico competente deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli e requisiti formativi e professionali previsti dall'articolo 38 d. lgs. 81/2008:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, secondo le ulteriori prescrizioni di cui al citato art. 38 d. lgs. 81/08;

Il medico competente deve essere iscritto nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere alla selezione della figura idonea a ricoprire tale ruolo, il cui profilo risponda ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa vigente, da presentare all'Amministrazione Contraente, fornendo il nominativo con il relativo curriculum professionale e le precedenti esperienze di medico competente svolte negli ultimi due anni, da proporre all'Amministrazione Contraente per la designazione del Medico Competente da parte del Datore di Lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Qualora il Datore di Lavoro, a seguito dell'analisi del profilo professionali del candidato proposto dal Fornitore e di un eventuale colloquio, non rilevi le condizioni per procedere alla designazione, sarà onere del Fornitore provvedere ad una ulteriore selezione.

Il professionista nominato dovrà aver svolto l'incarico di Medico Competente per almeno due anni.

Il medico competente nominato dovrà svolgere tutti gli adempimenti e le attività previste dalla normativa vigente per detta figura professionale. In particolare, il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

3.5 Riunione periodica ex art. 35 d. lgs. n. 81/2008:

La riunione viene indetta almeno una volta l'anno ovvero in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ai fini dell'esame del documento di valutazione dei rischi, dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, dei criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale, dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Alla suddetta riunione sono tenuti a partecipare, tra gli altri, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il medico competente.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

3.6 -7 Visite mediche ed esami strumentali (a consumo).

Il medico competente nell' adempimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i. è tenuto ad effettuare:

- le visite mediche previste dalla legge;
- gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente;
- le visite specialistiche con l'ausilio di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro.

Le suddette prestazioni saranno remunerate a consumo.

3.8 N.10 predisposizioni/aggiornamenti DUVRI per le gare d'appalto di prossima indizione (a consumo):

Il servizio prevede l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all' interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima (art. 26 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). La remunerazione, a consumo, del suddetto servizio prevede la diversificazione dei costi secondo la seguente specificazione:

- a) costo del primo DUVRI elaborato;
- b) Costo unitario dal secondo al decimo DUVRI elaborato per prestazione di servizio singolo;
- c) Costo unitario del DUVRI per l'adesione a Convenzione Consip per la pluralità di servizi, come indicato al successivo punto 2) del presente articolo [alternativo, a discrezionalità di questa amministrazione, ai precedenti punti a) e b)];

I contratti per i quali si prevede la predisposizione del DUVRI sono i seguenti:

- 1) Fornitura, installazione e manutenzione triennale di un sistema di videosorveglianza per l'attuale Sede (nel corrente anno);
- 2) Prestazione dei servizi di seguito elencati, mediante adesione ad eventuale nuova Convenzione Consip di Facility Management o, in caso di mancata attivazione della suddetta nuova Convenzione, secondo altra diversa modalità di acquisizione, eventualmente anche singola (con previsione di avvio procedura di adesione a gennaio-febbraio 2019):
 - Servizio di reception;
 - Servizi di manutenzione impianto di climatizzazione, impianti di sollevamento, impianti antincendio, impianto di sicurezza e controllo accessi, impianto elettrico, impianto idrico;
 - Servizi di disinfestazione, pulizia, presidio fisso pulizia, raccolta e smaltimento toner, facchinaggio.
- 3) Eventuali lavori e servizi di riparazione dei vari impianti presenti nell'immobile;

Il servizio sarà di supporto alle funzioni preposte e allo scopo di:

- definire il corretto ambito legislativo in presenza di attività interferenti;
- predisporre la documentazione a corredo della procedura negoziale (valutazione preliminare dei rischi da interferenza e stima dei costi da interferenza);
- aggiornare la valutazione e relativi costi da integrare nel DUVRI da allegare al contratto;
- revisionare il DUVRI durante le attività di cooperazione e coordinamento in corso d'opera.

Le attività che porteranno alla redazione del DUVRI si articoleranno in 3 fasi:

- Fase preliminare: Predisposizione della documentazione a corredo della procedura negoziale (valutazione preliminare dei rischi da interferenza e stima dei costi da interferenza);
- Fase Concorsuale: Selezione, aggiudicazione e stipula del contratto (aggiornamento della valutazione e relativi costi da integrare nel DUVRI da allegare al contratto);
- Fase esecutiva: Avvio ed esecuzione operativa delle attività appaltate (revisione del DUVRI durante le attività di cooperazione e coordinamento in corso d'opera).

Il suddetto servizio sarà pagato a consumo.

3.9 N.10 Coordinamenti ex art 26 D. Lgs. n. 81/2008 in caso di non necessità di redazione del DUVRI (a consumo).

Nei casi in cui, per i contratti di cui al punto 3.7, non ricorra l'obbligo di redazione del DUVRI, potrà esser attivato, il servizio di coordinamento che prevede le seguenti attività:

- Predisposizione e consegna di documenti sintetici volti all'informazione alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare.
- Organizzazione di incontri per favorire la cooperazione tra i datori di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e incidenti sull'attività oggetto dell'appalto.
- Organizzazione di incontri per la gestione del coordinamento tra i datori di lavoro al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera complessiva.

All'esito sarà redatto un apposito verbale di coordinamento.

L'attivazione di ogni singolo servizio di coordinamento comporterà la diminuzione, per il corrispondente suo costo, dell'ammontare della somma complessiva disponibile per la redazione dei DUVRI di cui al punto 3.8.

Il suddetto servizio sarà pagato a consumo.

3.10 N.1 Corso di formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS – 32 ore) (a consumo):

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento (art. 37, co. 10);

3.11 N.1 Corso di aggiornamento annuale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per n.1 unità di personale (RLS – n. 4 ore) (a consumo):

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto all'aggiornamento della propria formazione in materia di salute e sicurezza concernente.

3.12 N.1 Corso di formazione generale, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08, da svolgersi per classi mediante lezioni in aula, (rischio basso -n. 4 ore) (a consumo):

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.13 N.1 Corso di formazione specifica, da concordare con il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08, da svolgersi per classi mediante lezioni in aula, (rischio basso - n. 4 ore) (a consumo):

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

3.14 N.1 Corso di aggiornamento primo soccorso gruppi B e C ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 81/08 e del DM 15.07.2003 n.388, per nr. 4 unità di personale (a persona ed a consumo):

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E

AGGIORNAMENTO

Tutti i corsi di formazione erogati dal Fornitore dovranno essere svolti a norma di legge, da docenti qualificati, con adeguate capacità professionali rispondenti alle specifiche disposizioni normative e comprovate da curriculum professionale.

I corsi di formazione saranno svolti in aula presso la sede di questa amministrazione. Ogni classe d'aula non potrà essere composta da un numero di partecipanti superiore a 35 unità di personale.

Il Fornitore dovrà per tutti i corsi erogati fornire ai partecipanti il materiale didattico attinente al corso e rilasciare il relativo attestato di frequenza. Il materiale didattico consegnato resterà di proprietà degli utenti.

Il Fornitore dovrà redigere per i corsi in aula, un apposito verbale per ciascun incontro di formazione, in cui oltre alla sede e alla data dell'incontro, saranno specificati i contenuti del corso e saranno riportati i nominativi dei partecipanti.

Al termine del ciclo relativo a ciascun corso, a prescindere dalla modalità di erogazione dello stesso dovranno essere effettuate le verifiche previste dalla vigente normativa volte a valutare e documentare il grado di apprendimento da parte degli utenti.

Inoltre il Fornitore dovrà distribuire agli utenti un questionario finalizzato alla valutazione del grado di soddisfazione degli stessi.

La programmazione ed esecuzione di tutti i corsi avverrà nei tempi e nei modi condivisi con questa Amministrazione.

ART.5 – INVARIABILITA' DEL PREZZO D'APPALTO

Il prezzo indicato in offerta si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura. Le predette condizioni sono valide ed immutabili, anche in caso di ampliamento del servizio in vigenza del contratto.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta affidataria dovrà, prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs.50/2016, nella misura del 10% dell'importo appaltato al netto dell'aliquota IVA (art. 103 dello stesso d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'affidamento.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Tribunale amministrativo regionale di Palermo.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Tribunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo il Tribunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di "nulla-osta" del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la suddetta garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad almeno il 10% dello stesso.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dei servizi effettuati saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti da questo Tribunale entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.

Ciascuna fattura elettronica dovrà contenere espresso riferimento al contratto, allo SMART CIG, nonché al Codice Fiscale e Partita iva della società e al Codice univoco IPA: "RE3REB".
Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e pertanto saranno rifiutate.

La fattura dovrà essere emessa solo a seguito del rilascio da parte del direttore dell'esecuzione del servizio di apposito certificato di regolare esecuzione.

Questo Tribunale rientra fra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti si applica il regime dello **split-payment** di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (inserito dall'art. 1, comma 629, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190

I pagamenti verranno effettuati previa verifica da parte del committente della regolarità contributiva presso INPS, INAIL mediante acquisizione del DURC on line.

La ditta appaltatrice dovrà presentare in sede di stipulazione del contratto la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le fatture trasmesse in difformità ai predetti adempimenti costituiscono condizione ostativa al pagamento.

ART. 9 - INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dalla Legge n.136/2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, si comunica che lo SMART CIG è il seguente: **Z2623E3246**.

In particolare, si rammenta che il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.

Il fornitore dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra, da parte di eventuali subcontraenti.

La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

ART. 10 - DURATA DEL SERVIZIO ED EVENTUALE PROROGA

Il servizio oggetto della gara avrà durata di 24 mesi (2 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni fino ad un massimo di mesi sei nelle more del perfezionamento della procedura per l'attivazione della Convenzione Consip "servizio di gestione integrata sicurezza ed. 4" ovvero, in caso di necessità, di altra procedura tesa ad individuare un nuovo fornitore del servizio.

ART. 11 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.106, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Tribunale provvederà con proprio personale o con altri soggetti appositamente autorizzati ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (responsabile del servizio) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto, all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito con il presente capitolato e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

ART. 13 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a sua completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente al Tribunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

La ditta aggiudicataria dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, provvedere alla stipula di idonea e congrua polizza assicurativa, per la copertura di responsabilità civile per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività espletata R.C.T. con massimale minimo di € 500.000,00.

ART. 14 – PENALITA'

In caso d'inadempimento agli obblighi dell'appalto, la ditta oltre a porre rimedio, ove possibile, all'infrazione contestatagli nel termine stabilito sarà passibile di una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque, superare, complessivamente il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 113 bis d. lgs. 50/2016).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a cura del Responsabile del procedimento.

L'appaltatore, entro 5 giorni dalla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Segretario generale del Tar Palermo, su proposta del Responsabile del procedimento.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

ART. 15 – RECESSO

Il Tribunale si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
- b) giusta causa;
- c) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
- d) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
- e) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012, in base al quale le pubbliche amministrazioni che hanno validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi

dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Tribunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso nei casi in cui l'appaltatore, espressamente diffidato, non ottemperi alle contestazioni del committente (art.14) e quest'ultimo sia obbligato, per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a far eseguire d'ufficio i servizi pattuiti.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione definitiva.

Nei casi sopra richiamati, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste all'art.3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) è causa di nullità del contratto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento così come definito dal D.P.R. n. 62/2013 (consultabile sul sito www.normattiva.it) e dal "Codice di comportamento per il personale degli Uffici della Giustizia Amministrativa.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

Quando si verifichi una causa di risoluzione, il dirigente provvederà contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto o nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del dirigente, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 18 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il committente. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 19 – RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI

L'appaltatore viene designato "responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 30 giugno 2003, n.196 si impegna a rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni di cui egli ed i propri collaboratori siano venuti a conoscenza nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, in rispetto a tutte le norme vigenti in materia di tutela della privacy (d.lgs 196/2003 e s.m.i.).

ART. 20 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il foro di Palermo.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente capitolato si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge o regolamento vigente in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Il Responsabile del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE

Per la ditta (legale rappresentante)